

Titolo

Title

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare e per l'utilizzo del certificato e dei marchi di certificazione

Codice **MD20**
Code

Edizione **01**
Edition

Revisione **09**
Review

Data **2011- 06-15**
Date

Redatto
Compiled

RTQ



Approvato
Approved

DIR



2011-06-15	01	09	Modifiche cap.6.4
2011-03-23	01	08	Modifiche parte B
2010-09-14	01	07	Modifiche cap. 12, 13, 19.1
2009-09-01	01	06	Modifiche cap. 6.4 - 13
2009-01-27	01	05	Modifiche cap. 6.3 – 6.4-6.7-7-11
2008-02-04	01	04	Modifiche cap. 2 (2.5) e cap. 18
2007-10-23	01	03	Modifica paragrafo 2 (inserimento pre-audit). Modifica cap. 6.4.
2007-05-09	01	02	Modifica paragrafi a seguito di pubblicazione ISO/TS 22003:07
2007-01-08	00	01	Integrazione paragrafi secondo disposizioni della PRO FSMS Accredia del 14/09/2006
2006-07-01	01	00	Prima emissione
DATA	ED.	REV.	DESCRIZIONE

INDICE

Parte A.....	4
1. INTRODUZIONE	4
2. GENERALITA'	4
3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
4. DEFINIZIONI	4
5. RIFERIMENTI	5
6. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ALIMENTARE	4
7. FASE DI SORVEGLIANZA	9
8. CERTIFICAZIONE DI ORGANIZZAZIONI MULTISITO.....	10
9. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE.....	10
10. MODIFICHE AI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE.....	10
11. DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE.....	11
12. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	11
13. RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE	12
14. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.	13
15. RISERVATEZZA	13
16. TARIFFE ECONOMICHE.....	13
17. RESPONSABILITA'	13
18. RECLAMI.....	14
19. RICORSI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO.....	14
 PARTE B.....	 16
1. UTILIZZO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE	15
2. SPECIFICHE DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE	16
3. UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE ABBINATO AL MARCHIO ACCREDIA.....	16

PARTE A

1. INTRODUZIONE

CMi Italy srl è un Organismo di certificazione operante secondo i criteri generali definiti dalla norma ISO IEC 17021. Quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di valutazione e di certificazione di conformità dei sistemi, prodotti, processi e servizi alle prescrizioni delle norme di riferimento.

Lo stato giuridico dell'Organismo è descritto nello Statuto e nel Manuale Qualità.

Le risorse finanziarie per le attività di CMi Italy srl sono fornite dall'applicazione delle tariffe per i servizi offerti dall'Organismo.

2. GENERALITA'

2.1 Lo scopo della certificazione di conformità rilasciata ad una Organizzazione è quello di fornire, attraverso l'applicazione dello schema di certificazione, un'attestazione indipendente, con un adeguato livello di fiducia, che un sistema, un prodotto, un processo o un servizio è conforme a requisiti preventivamente specificati in una Norma di riferimento.

2.2 Per ottenere la certificazione di Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare, l'Organizzazione dovrà dimostrare di essere conforme a requisiti preventivamente specificati, contenuti nella norma UNI EN ISO 22000:2005.

Inoltre, l'Organizzazione dovrà accettare le regole fissate dal presente Regolamento attraverso la sottoscrizione dell'Offerta economica.

2.3 La certificazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare si basa su:

- audit iniziale (stage 1 e stage 2);
- licenza d'uso del marchio, a seguito della concessione della certificazione;
- sorveglianza continua effettuata attraverso la verifica periodica del FSMS.

2.4 La richiesta di certificazione può essere inoltrata da qualsiasi soggetto che operi nel campo agro-alimentare, senza alcuna limitazione o discriminazione.

2.5 Le regole di certificazione adottate da CHECK FRUIT sono contenute nella procedura PS 04, disponibile su richiesta dell'Organizzazione richiedente.

2.6 CMi Italy si impegna ad applicare le specifiche di spesa, stabilite sulla base delle proprie tariffe vigenti, garantendone l'uniformità di applicazione. Il tariffario CMi Italy verrà reso disponibile su richiesta dell'Organizzazione, unitamente all'offerta economica.

2.7 La richiesta di certificazione non comporta all'Organizzazione di dover utilizzare altri servizi di CMi Italy. CMi Italy non svolge, né direttamente né mediante azienda controllata o collegata, attività di consulenza per l'attuazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare, o per l'elaborazione della documentazione relativa.

2.8 CMi Italy non svolge, né direttamente né mediante azienda controllata o collegata, attività di consulenza per l'attuazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare, o per l'elaborazione della documentazione relativa.

2.8 Qualsiasi Organizzazione può chiedere l'esecuzione di un pre-audit del proprio sistema di gestione della sicurezza alimentare.

Tale pre-audit si configura come un servizio che l'Organismo di Certificazione fornisce alle Organizzazioni richiedenti.

In ogni caso non potrà essere effettuato più di un pre-audit per ogni sito dell'organizzazione richiedente.

L'esito del pre-audit, non verrà tenuto in alcuna considerazione nell'eventuale iter di certificazione successivo.

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i rapporti tra CMi Italy (d'ora in avanti denominato anche Organismo) e le Organizzazioni che intendono ottenere la certificazione per il proprio sistema di gestione per la sicurezza alimentare. La sorveglianza della corretta applicazione del presente Regolamento è demandata al Consiglio Direttivo di CMi Italy, Organo rappresentativo di tutte le parti interessate alla certificazione.

4. DEFINIZIONI

Le definizioni che seguono sono riferite all'esercizio di quanto contenuto nel presente Regolamento.

Certificazione di un sistema di gestione per la sicurezza alimentare: atto mediante il quale un organismo di certificazione dichiara che, con ragionevole attendibilità, il sistema gestione per la sicurezza alimentare è conforme ad una specifica norma o ad altra documentazione normativa.

Organizzazione Richiedente (di seguito "Organizzazione"): azienda o associazione di aziende od organizzazione che richiede a CMi Italy la certificazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare.

Organizzazione Licenziataria : azienda o associazione di aziende od organizzazione che ha ottenuto da CMi Italy la certificazione di conformità del sistema di gestione per la sicurezza alimentare e la relativa licenza d'uso del marchio.

Per ogni altro termine utilizzato nel presente regolamento si applicano le definizioni delle Norme UNI EN ISO 9001:2005, UNI CEI EN 45020:1998, UNI EN ISO 19011:2003.

5. RIFERIMENTI

5.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'ATTUAZIONE DELLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

- ISO/IEC 17021:2011 "Valutazione di conformità – Requisiti per gli organismi di ispezione e certificazione di Sistemi di Gestione"
- ISO/TS 22003 – Sistema di gestione per la Sicurezza Alimentare – Requisiti per Organismi di ispezione e certificazione di Sistemi di gestione per la Sicurezza Alimentare.

5.2 RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE

- UNI EN ISO 22000:2005 "Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare. Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare"
- ISO/TS 22004:2005 – Food safety management system – Guidance on the application of ISO 22000:2005.

5.3 ALTRI REQUISITI PER L'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione che intende far certificare il proprio Sistema di gestione per la sicurezza alimentare deve garantire risorse e capacità per il rispetto delle leggi e regolamenti in materia di sicurezza alimentare.

Essa deve essere in possesso delle pertinenti autorizzazioni legate agli aspetti igienico-sanitari o deve aver presentato domanda di adeguamento alle autorità preposte almeno 6 mesi prima dell'audit di certificazione.

L'organizzazione deve stabilire e attuare adeguate prescrizioni per la gestione dei reclami e delle eventuali contravvenzioni alle leggi e regolamenti per la tutela della sicurezza alimentare.

La certificazione non implica garanzia dell'assolvimento dei requisiti cogenti derivanti da leggi o regolamenti se non esplicitamente indicati nel certificato.

6. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

6.1 Accettazione offerta di certificazione

L'Organizzazione che intende certificare il proprio sistema di gestione per la sicurezza alimentare, deve richiedere a CMi Italy un'offerta economica presentando il questionario informativo debitamente compilato in tutte le sue parti. L'offerta economica trasmessa all'Organizzazione richiedente resta valida 60 giorni, scaduti i quali, occorrerà che CMi Italy formuli una nuova offerta, sempre che l'azienda confermi il suo interesse per la certificazione.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale tra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento, e successive eventuali modifiche.

Qualora in fase di valutazione documentare (vedi punto 6.3) o in fase di audit emergessero delle incongruenze rispetto a quanto dichiarato nel questionario informativo, l'offerta potrà essere soggetta a revisione da parte di CMi Italy.

6.2 Presentazione domanda di certificazione

Ricevuta l'offerta economica sottoscritta per accettazione, CMi Italy invia all'Organizzazione la documentazione necessaria alla presentazione della domanda di certificazione.

Sulla domanda di certificazione devono essere riportate le eventuali esclusioni. Non sono ammesse esclusioni di parti di processo, attività, prodotti o servizi dal FSMS che abbiano influenza sulla qualità igienico sanitaria dei prodotti finali.

Qualora tali esclusioni siano ritenute accettabili dall'OdC, queste saranno chiaramente identificate e comunicate attraverso il certificato.

Al ricevimento della domanda di certificazione compilata, unitamente alla documentazione in essa richiesta, CMi Italy invia al richiedente la conferma dell'attivazione della pratica di certificazione.

L'Organismo nomina il Gruppo di Audit (che può essere composto da una o più persone) e lo comunica all'Organizzazione. L'Organizzazione può rifiutare l'intero Gruppo o una parte di esso, a fronte di valide motivazioni (conflitto di interessi e/o precedenti rapporti professionali).

Per la certificazione di Organizzazioni estere valgono tutte le condizioni che regolano la concessione per le Organizzazioni nazionali.

6.3 Esecuzione audit iniziale (stage 1)

CMi Italy predispone e invia il piano di audit iniziale di stage 1.

Un componente del Gruppo di audit riveste il ruolo di Responsabile del Gruppo (RGVI). Nei casi in cui il Gruppo di Audit è costituito da un solo auditor, questo è anche RGVI.

L'Organismo, durante l'audit di stage 1 procede alla valutazione della documentazione e ne verifica la completezza e l'adeguatezza delle informazioni.

Lo stage 1 viene condotto al fine di comprendere il FSMS nel contesto organizzativo, l'identificazione dei rischi e la relativa analisi, i piani HACCP e PRP, le politiche e gli obiettivi e lo stato di preparazione dell'organizzazione relativamente a:

- conformità del sistema documentale alla norma di riferimento;
- adeguatezza a prodotti e processi del sistema HACCP in maniera adeguata ai processi e ai prodotti;
- identificazione appropriata dei PRP ;
- identificazione dei rischi e loro significatività nei processi;
- progettazione del Food Safety Management System (FSMS) tale da ottenere una politica di sicurezza;
- stato di implementazione del sistema tale da consentire lo svolgimento dello stage 2;
- validazione, verifica e implementazione del sistema conforme alla norma di riferimento;
- riesame della Direzione condotto e che abbia coperto adeguatamente e con efficacia il FSMS;
- corretta attuazione del sistema documentale;
- avvio della comunicazione interna e della comunicazione con i principali clienti e fornitori, nonché con le parti interessate.

Inoltre, è durante lo stage 1 che si verificherà se l'Organizzazione dispone di tutte le necessarie autorizzazioni (es. autorizzazione sanitaria, bollo CEE, ecc.).

La verifica di quanto sopra detto ha lo scopo di predisporre in maniera adeguata l'audit di stage 2.

L'audit di certificazione di stage 2, potrà avvenire solo se la documentazione presentata dall'Organizzazione sarà ritenuta conforme e previa la piena operatività del sistema di gestione rispetto ai requisiti della norma di riferimento, ne consegue che i risultati dello stage 1 potrebbero posticipare o annullare lo stage 2.

L'Organizzazione deve assicurare al Gruppo di Audit:

- a) assistenza durante tutte le fasi della verifica;
- b) la disponibilità di tutta la documentazione relativa alla conformità rispetto alle leggi cogenti;
- c) la disponibilità di tutta la documentazione relativa al sistema di gestione per la sicurezza alimentare per il quale è stata richiesta la certificazione e tutte le registrazioni relative all'applicazione di tale sistema.

Nel caso di organizzazioni con più siti produttivi o di certificazioni che coinvolgono più organizzazioni (outsourcing), la definizione del numero di siti/organizzazioni sottoposte ad audit viene definito in un piano di campionamento che fa riferimento a metodi di campionamento riconosciuti (es. indicati dall'Ente di Accreditamento), ove disponibili, o a piani approvati da CMi Italy.

L'audit si articola nelle seguenti fasi:

- riunione iniziale con la Direzione dell'Organizzazione;
- verifica della documentazione;
- verifica delle registrazioni (es. Riesame della Direzione);
- verifica della pianificazione dei processi aziendali;
- riunione di chiusura.

In stage 1 non è necessario classificare i rilievi. I rilievi emersi sono da intendersi come potenziali Non Conformità che, se non adeguatamente gestite, possono compromettere la possibilità di ottenere la certificazione del Sistema di Sicurezza Alimentare.

Al termine dell'audit il Gruppo si riunisce per riesaminare le risultanze della verifica e per stendere il Rapporto di Audit di stage 1.

Il Gruppo rende noto, in sede di riunione di chiusura, l'esito dell'audit e gli eventuali rilievi rispetto alla Norma di riferimento.

I rilievi emersi sono da intendersi come potenziali Non Conformità che, se non adeguatamente gestite, possono compromettere la possibilità di ottenere la certificazione del Sistema Gestione Sicurezza alimentare.

Eventuali riserve espresse dall'Organizzazione vengono registrate sul Rapporto di audit.

Il Rapporto di Audit di stage 1 viene lasciato in copia all'Organizzazione.

CMi Italy, successivamente all'audit, provvede ad ufficializzare l'esito della verifica all'Organizzazione mediante apposita comunicazione.

6.4 Esecuzione audit iniziale (stage 2)

L'intervallo tra l'esecuzione dell'audit di stage 1 e l'audit di stage 2 non può essere superiore a sei mesi. Qualora l'intervallo superi i sei mesi, si renderà nuovamente necessario l'esecuzione dell'audit di stage 1.

L'obiettivo dell'audit iniziale di stage 2 è valutare l'implementazione, inclusa l'efficacia, del FSMS e include almeno i seguenti elementi:

- informazioni ed evidenze in merito alla conformità a tutti i requisiti della norma di riferimento e ad altri requisiti applicabili
- monitoraggio delle prestazioni, delle misure, dei rapporti e delle rivalutazioni delle prestazioni in merito agli obiettivi del FSMS
- applicazione degli aspetti legislativi
- controlli operativi di processo
- verifiche ispettive interne e riesame della Direzione
- responsabilità della Direzione nei confronti dei clienti
- relazioni tra requisiti normativi, politica di sicurezza alimentare, prestazioni ed obiettivi del FSMS, requisiti normativi applicabili, responsabilità, competenze del personale, procedure e rilievi degli audit interni

L'audit di stage 2 verrà pianificato in un periodo in cui i processi produttivi sono in atto.

CMi Italy predispose e invia il piano di audit. Un componente del Gruppo di audit riveste il ruolo di Responsabile del Gruppo (RGVI). Nei casi in cui il Gruppo di Audit è costituito da un solo auditor, questo è anche RGVI.

L'Organizzazione deve assicurare al Gruppo di Audit:

- a) assistenza durante tutte le fasi della verifica;
- b) la disponibilità di tutta la documentazione relativa al sistema di gestione per la sicurezza alimentare per il quale è stata richiesta la certificazione e tutte le registrazioni relative all'applicazione di tale sistema.

Nel caso di organizzazioni con più siti produttivi o di certificazioni che coinvolgono più organizzazioni (outsourcing), la definizione del numero di siti/organizzazioni sottoposte ad audit viene definito in un piano di campionamento che fa riferimento a metodi di campionamento riconosciuti (es. dell'Ente di Accreditamento), ove disponibili, o a piani approvati da CMi Italy.

L'audit si articola nelle seguenti fasi:

- riunione iniziale con la Direzione dell'Organizzazione;
- verifica della documentazione;
- verifica delle registrazioni;
- verifica dei processi aziendali;
- riunione di chiusura.

Durante l'audit di Stage 2, l'Organizzazione dovrà dare evidenza della chiusura dei rilievi emersi in stage 1, e dell'applicazione di quanto contenuto nella documentazione del Sistema e nelle leggi applicabili.

Al termine dell'audit il Gruppo si riunisce per riesaminare le risultanze della verifica e per stendere il Rapporto di Audit.

Di seguito si riporta la classificazione delle carenze, che viene applicata ogni qual volta si riscontrino situazioni non conformi nel corso dell'audit di stage 2 (di certificazione, di sorveglianza, supplementari e di estensione).

Non Conformità MAGGIORE	Mancato rispetto di requisiti di legge applicabili al prodotto e/o mancato rispetto di requisiti della norma che pregiudicano gravemente l'efficacia del Sistema di Gestione Qualità. NC che non consentono la certificazione o il mantenimento della stessa (sospensione/ritiro). Si richiede l'esecuzione di un audit supplementare per poter, eventualmente, ottenere la certificazione o la revoca della sospensione.
Non Conformità MINORE	Parziale rispetto dei requisiti della norma tale da non pregiudicare l'efficacia del Sistema di Gestione Qualità. E' richiesta la piena attuazione di azioni correttive (attraverso l'invio di evidenze oggettive) al fine di procedere al rilascio della certificazione o per consentire il suo mantenimento.

Il Gruppo rende noto, in sede di riunione di chiusura, l'esito dell'audit e gli eventuali scostamenti rispetto alla Norma di riferimento.

Eventuali riserve espresse dall'Organizzazione vengono registrate sul Rapporto di audit.

Il Rapporto di Audit viene lasciato in copia all'Organizzazione.

CMi Italy, successivamente all'audit, provvede ad ufficializzare l'esito della verifica all'Organizzazione mediante apposita comunicazione.

*Entro 45 giorni dalla data della verifica, l'Organizzazione dovrà inviare **un piano delle azioni correttive per tutte le non conformità riscontrate, riportante le cause delle non conformità, le tempistiche per la chiusura delle stesse e le evidenze oggettive della chiusura delle non conformità Minori.***

Il mancato consenso, da parte dell'Organizzazione, alla presenza all'audit di valutatori Accredia, comporta la mancata concessione della certificazione.

6.5 Raccomandazione per la certificazione

Premesso che soltanto le Organizzazioni dove nessuna non conformità critica è stata rilevata nel FSMS, o dove la non conformità critica è stata efficacemente risolta, possono essere certificate ai sensi della norma ISO 22000:2005, al fine di poter presentare il dossier di certificazione all'Organo Deliberante di CMI Italy, per tutte le non conformità rilevate deve essere proposto un piano di azioni correttive e per le non conformità Maggiori, devono anche essere fornite evidenze oggettive della chiusura.

Nel caso il richiedente non apporti le adeguate azioni correttive entro i tempi stabiliti, CMI Italy può richiedere la rivalutazione integrale del sistema. Il costo di tale audit sarà a carico dell'Organizzazione.

6.7 Delibera di concessione della certificazione

L'Organo Deliberante di CMI Italy, valuta:

- a) i risultati dell'audit di stage 1;
- b) i risultati dell'audit di stage 2;
- c) le azioni correttive proposte dall'Organizzazione;
- d) eventuali altri elementi utili

e delibera in merito alla certificazione.

Se lo ritiene necessario, l'Organo Deliberante può richiedere chiarimenti o documentazione aggiuntiva ai fini di una corretta valutazione della pratica.

A seguito di delibera positiva, CMI Italy invia il certificato all'Organizzazione e la iscrive nel Registro delle Organizzazioni con sistema di gestione per la sicurezza alimentare certificato disponibile sul sito internet www.cmi-italy.it.

7. FASE DI SORVEGLIANZA

Il permanere delle condizioni di conformità alle Norma di riferimento viene verificato attraverso un'attività di sorveglianza.

CMI Italy definisce, a tale scopo, un programma di sorveglianza che viene comunicato all'Organizzazione. Tale programma sarà coerente con quanto disposto nell'offerta economica, a meno di nuove esigenze emerse a seguito dell'esecuzione dell'audit di certificazione.

Il programma di sorveglianza, durante i primi tre anni di certificazione, prevederà un audit ogni anno. La prima verifica di sorveglianza non potrà essere eseguita oltre dodici mesi dalla data dello stage 2.

CMI Italy invierà il piano di audit all'Organizzazione almeno cinque giorni prima dell' l'esecuzione dell'audit di sorveglianza.

In caso di rifiuto ad accogliere il Gruppo di Audit, senza valide motivazioni, la certificazione viene sospesa.

Gli audit di sorveglianza vengono eseguiti secondo le modalità previste nel cap. 6.4.

Gli audit di sorveglianza programmati, potranno slittare di massimo un mese rispetto al periodo pianificato, salvo cause di forza maggiore.

Durante le verifiche di sorveglianza il Gruppo di Audit deve essere messo in condizione di verificare che la conformità del sistema di gestione per la sicurezza alimentare rispetto alla UNI EN ISO 22000:2005 sia mantenuta.

Gli audit di sorveglianza possono escludere alcuni requisiti della norma ma devono includere almeno la verifica:

- degli audit interni
- del riesame della Direzione
- del riesame delle azioni intraprese a fronte delle non conformità rilevate nelle verifiche precedenti
- della gestione dei reclami

- dell'efficacia del FSMS in riferimento agli obiettivi fissati
- del progresso delle attività programmate e miglioramento continuo
- della continuità dei controlli operativi
- della valutazione delle modifiche al FSMS
- dell'uso del marchio e della certificazione
- del rispetto del presente Regolamento.

Qualora negli audit di sorveglianza vengano rilevate delle carenze, CMI Italy informa l'Organizzazione che è tenuta ad attuare opportune azioni correttive (vedi capitolo 6.4).

Per carenze particolarmente gravi o numerose, su richiesta del Gruppo di audit, potrebbe essere necessario eseguire un audit supplementare i cui costi sono a carico dell'Organizzazione.

L'Organizzazione in possesso di certificazione deve informare tempestivamente CMI Italy di qualunque modifica rilevante al Sistema di gestione per la sicurezza alimentare.

Tali modifiche possono, a giudizio di CMI Italy, motivare un nuovo audit (vedi di seguito) i cui costi saranno a carico dell'Organizzazione.

Almeno ogni tre anni CMI Italy effettua un riesame (reassessment) dell'intero Sistema di gestione per la sicurezza alimentare nel quale vengono valutati tutti i punti della norma di riferimento al fine di consentire il mantenimento della certificazione. Tale riesame comprende sia la valutazione documentale che l'audit in campo e viene svolto presso l'organizzazione.

Qualora CMI Italy lo ritenga opportuno, possono essere effettuati audit con breve preavviso, cioè annunciati con un massimo di 10 giorni lavorativi rispetto alla data di esecuzione. Tali audit potrebbero rendersi necessari nei seguenti casi:

a seguito di reclami a carico dell'Organizzazione di cui l'Organismo viene a conoscenza quando, nell'ambito dell'Organizzazione, intervengono dei cambiamenti a livello di struttura organizzativa, o dei processi/prodotti tali da richiedere una verifica immediata a seguito di sospensione della certificazione al fine di accertare la possibilità di eliminare la sanzione

Il team di audit incaricato dal Responsabile di Schema di eseguire l'audit con breve preavviso non può essere ricusato dall'Organizzazione.

Le modalità di conduzione dell'audit saranno le medesime dell'audit di sorveglianza.

I costi per l'esecuzione dell'audit con breve preavviso sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

8. CERTIFICAZIONE DI ORGANIZZAZIONI MULTISITO

La certificazione di organizzazioni multisito da parte di CMI Italy è possibile solo alle seguenti condizioni:

- i siti devono svolgere la medesima attività ed essere localizzati nel medesimo Paese
- i siti devono essere soggetti allo stesso Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare, gestito e sorvegliato dall'unità centrale
- prima della certificazione, i siti devono essere sottoposti ad almeno un audit interno da parte dell'unità centrale (nei tre anni precedenti l'audit di certificazione)
- successivamente alla certificazione, i siti devono essere sottoposti ad audit interni da parte dell'unità centrale (almeno un audit interno all'anno)
- gli audit interni eseguiti sui siti devono essere conformi alla ISO 22000
- le risultanze degli audit eseguiti sui siti devono essere considerati indicativi dell'intero Sistema di Sicurezza Alimentare e le azioni correttive dovranno essere apportate sull'intero sistema.

9. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione di CMI Italy prevede una scadenza triennale. Il mantenimento della stessa è subordinato al permanere delle condizioni di conformità alla UNI EN ISO 22000:2005 che hanno permesso il rilascio della

certificazione. Il mantenimento della conformità viene verificato durante gli audit di sorveglianza periodica e a cadenza triennale è previsto il riesame completo del Sistema.
Gli audit di reassessment programmati, potranno slittare di massimo un mese rispetto al periodo pianificato, salvo cause di forza maggiore.

10. MODIFICHE AI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

Possono verificarsi modifiche ai requisiti di certificazione a seguito di :

- modifiche sostanziali delle normative di riferimento
- modifiche alle condizioni di rilascio della certificazione.

In entrambi i casi le informazioni vengono diffuse dall'Organismo a tutte le Organizzazioni certificate o con iter di certificazione in corso.

L'Organismo definirà la data dalla quale le modifiche entreranno in vigore e definirà un ragionevole periodo di tempo entro il quale le Organizzazioni avranno il tempo di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Le Organizzazioni che non intendono adeguare il Sistema di gestione alle nuove prescrizioni possono rinunciare alla certificazione purchè ne diano comunicazione scritta all'Organismo seguendo le modalità descritte nel cap. 13 del presente Regolamento.

11. DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione certificata ha la facoltà di utilizzare i marchi di CMi Italy come stabilito dalla PARTE B del presente Regolamento.

Qualora CMi Italy accerti un uso improprio dei marchi di certificazione, prenderà i provvedimenti opportuni per impedire la prosecuzione dell'uso e per salvaguardare la propria immagine.

La certificazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare è rilasciata all'Organizzazione limitatamente ai processi/prodotti/siti per i quali l'Organizzazione ha fatto domanda e non è trasferibile ad altri processi/prodotti/siti.

Qualora l'Organizzazione voglia estendere la certificazione ad altri processi/siti, è tenuta a presentare domanda di estensione a CMi Italy che provvederà ad istruire la pratica opportuna.

Modifiche di tipo anagrafico od organizzativo e cambi di proprietà, consentono il mantenimento della certificazione con eventuale nuova emissione del certificato, previa verifica da parte di CMi Italy che le modifiche non mettano in discussione la conformità del sistema certificato.

L'Organizzazione certificata si impegna a:

- mantenere il proprio Sistema di gestione per la sicurezza alimentare conforme ai requisiti specificati nella UNI EN ISO 22000:2005;
- accettare, a proprie spese, gli audit supplementari e con breve preavviso che si rendessero necessari;
- consentire l'accesso ai propri locali agli Auditor dell'Organismo, agli eventuali Osservatori od Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante gli audit;
- attuare le azioni correttive al proprio Sistema di gestione a seguito delle carenze rilevate;
- tenere una registrazione dei reclami;
- comunicare all'Organismo, tempestivamente, a mezzo fax, qualunque segnalazione comunicata dalla Pubblica Autorità relativamente ad inadempienze di tipo legislativo e/o a violazioni di regolamenti e leggi;
- inviare all'Organismo di certificazione i documenti rilevanti per la sicurezza alimentare ogni qual volta tali documenti subiscano delle modifiche/revisioni.

L'Organizzazione deve cessare l'utilizzo e l'esibizione di documenti di certificazione e dei loghi di certificazione a seguito di scadenza, sospensione, ritiro o rinuncia alla certificazione stessa. In questi casi il certificato verrà ritirato da CMi Italy e l'Organizzazione sarà cancellata dal Registro delle Organizzazioni certificate.

12. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione potrà essere sospesa per un periodo massimo di tre mesi nei seguenti casi:

- nelle verifiche di sorveglianza sono state riscontrate delle non conformità di entità tale da non comportare l'immediata revoca della certificazione;
- mancato rispetto di prescrizioni cogenti per il sistema di gestione per la sicurezza alimentare;
- utilizzo o pubblicizzazione in modo improprio della certificazione ottenuta;
- mancata chiusura di azioni correttive, entro i termini fissati, in seguito a modifiche alle regole del Sistema di Certificazione;
- mancata applicazione delle azioni correttive proposte a chiusura di non conformità emerse durante le verifiche ispettive di sorveglianza;
 - mancato consenso, da parte dell'Organizzazione, all'accesso di valutatori Accredia;
 - mancata disponibilità a ricevere l'audit di sorveglianza entro un massimo di due mesi rispetto alla pianificazione.

La sospensione verrà deliberata dall'Organo Deliberante di CMi Italy e comunicata all'Organizzazione mediante lettera raccomandata A/R nella quale verranno specificate: la durata della sospensione e la data dalla quale la sospensione si applica, le motivazioni della sospensione, le condizioni alle quali potrà essere revocata ed i tempi entro i quali è possibile presentare ricorso.

Nella medesima lettera CMi Italy comunicherà il periodo di tempo entro il quale dovranno essere intraprese le azioni correttive atte ad eliminare le non conformità rilevate. La sospensione verrà revocata, con le medesime procedure previste per la sua erogazione, solo previo esito positivo di una verifica supplementare atta a rilevare l'efficacia delle azioni correttive intraprese dall'Organizzazione.

Dalla data di comunicazione della sospensione della certificazione e sino al successivo ripristino, dovuto alla esecuzione di azioni correttive ritenute soddisfacenti, dovrà essere sospesa ogni forma di uso del certificato e del marchio.

La sanzione di sospensione verrà inserita sui registri delle organizzazioni/prodotti certificati pubblicati sul sito web di CMi Italy.

13. RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE

L'annullamento della certificazione ed il ritiro del relativo documento con conseguente risoluzione di diritto di tutti gli accordi "inter partes", potrà essere comminato nei seguenti casi:

- mancata esecuzione di azioni correttive, che facevano seguito a provvedimenti di sospensione temporanea della validità di certificazione o esecuzione di azioni correttive del tutto inadeguate;
- mancato rispetto, reiterato, di prescrizioni cogenti per il sistema di gestione per la sicurezza alimentare;
- opposizione da parte dell'Organizzazione all'esecuzione degli audit di sorveglianza;
- mancato consenso reiterato, da parte dell'Organizzazione, all'accesso di valutatori Accredia;
- utilizzo da parte dell'Organizzazione del documento di certificazione in violazione di quanto previsto dal Regolamento per la certificazione;
- mancato versamento dei corrispettivi dovuti a CMi Italy alle scadenze stabilite;
- cessazione dei processi per i quali era stato emesso il certificato;
- fallimento o liquidazione
- espressa richiesta dell'organizzazione.

La decisione di ritiro della certificazione viene comunicata all'Organizzazione mediante lettera raccomandata A/R nella quale verranno specificate le motivazioni del ritiro. Nella comunicazione saranno anche indicati i tempi entro i quali l'Organizzazione può presentare ricorso.

Contestualmente, CMi Italy richiede all'Organizzazione la restituzione del certificato originale. Il certificato dovrà essere restituito entro 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di restituzione, CMi Italy avvierà le procedure legali a tutela del proprio operato.

Il ritiro della certificazione non dà diritto ad alcun rimborso.

A seguito del ritiro della certificazione l'Organizzazione si impegna a:

- restituire l'originale del certificato;
- non utilizzare eventuali copie dello stesso;

- eliminare dai documenti pubblicitari e tecnici, dalla carta intestata, fatture ecc. ogni riferimento alla certificazione e i loghi relativi;
- non utilizzare tutta la modulistica residua contenente i loghi di certificazione ed i riferimenti alla stessa;
- comunicare ai clienti l'avvenuto ritiro.

CMi Italy consentirà l'istruzione di una nuova domanda presentata dall'Organizzazione non prima di un anno dalla data di ritiro e solo a seguito di inequivocabile dimostrazione che l'Organizzazione ha adottato tutti i provvedimenti necessari a rimuovere le cause che avevano dato luogo al ritiro.

In caso di ritiro per motivi amministrativi, l'Organizzazione potrà richiedere il reintegro della certificazione a seguito della regolarizzazione della sua posizione.

La sanzione di ritiro verrà inserita sui registri delle organizzazioni/prodotti certificati pubblicati sul sito web di CMi Italy.

14. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione del Sistema di gestione per la sicurezza alimentare in suo possesso inviando disdetta formale a CMi Italy:

- a) in caso di variazione della norma di riferimento;
- b) in caso di mancata accettazione di modifiche al presente Regolamento;
- c) in caso di mancata accettazione di variazioni alle condizioni economiche stabilite dall'Organismo;
- d) per richiesta motivata (es. trasferimento dell'attività ad altro soggetto, per cessazione dell'Organizzazione, ecc.)
- e) in caso di trasferimento ad altro Organismo di Certificazione.

Nei casi a), b) e c) l'Organizzazione è tenuta a comunicare l'intenzione di rinunciare alla certificazione entro 1 mese dalle comunicazioni dell'Organismo. In questo caso, l'Organismo metterà in atto le procedure per il ritiro del certificato (vedi cap. 13 del presente Regolamento).

In ogni caso l'Organizzazione resterà obbligata a versare gli importi maturati all'atto del recesso. A seguito di rinuncia, l'Organizzazione è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dal cap. 13, quarto capoverso, del presente Regolamento.

15. RISERVATEZZA

Tutta la documentazione relativa all'attività di certificazione del Sistema di gestione per la sicurezza alimentare (registrazioni, documenti dell'Organizzazione, comunicazioni) è considerata riservata.

CMi Italy si impegna a mantenere la riservatezza, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale, dei dati e delle informazioni aziendali derivanti dall'esecuzione dell'attività di certificazione e a garantire il segreto professionale dei suoi operatori.

16. TARIFFE ECONOMICHE

Gli importi stabiliti per l'attività di certificazione dovranno essere versati con le modalità stabilite sulle fatture emesse.

In caso di variazione delle tariffe queste vengono comunicate all'Organizzazione e, se previsto, all'Autorità nazionale, regionale o locale deputata alla vigilanza.

Ogni richiesta di variazione al programma di audit, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione dei maggiori oneri incontrati.

L'offerta economica (che include le attività di certificazione, di sorveglianza e di reassessment) e le condizioni contrattuali hanno validità triennale dalla data di sottoscrizione.

In fase di pianificazione del reassessment verrà rimessa una nuova offerta per il triennio successivo.

17. RESPONSABILITA'

La certificazione rilasciata da CMi Italy non esime l'Organizzazione dal rispetto degli obblighi di legge relativamente ai prodotti forniti, al rispetto degli obblighi legislativi e agli impegni contrattuali verso i clienti. CMi Italy non assume alcuna responsabilità per prodotti, processi o servizi difettosi che l'Organizzazione fornisce a terzi, né per comportamenti non rispettosi delle normative vigenti.

Le eventuali modifiche strutturali ed organizzative attuate dall'Organizzazione per ottenere la certificazione, sono esclusiva responsabilità dell'Organizzazione stessa.

18. RECLAMI

L'Organizzazione che abbia motivi di insoddisfazione relativi al servizio svolto dall'Organismo, può presentare reclamo.

Possono presentare reclamo anche altri soggetti portatori di interessi nell'ambito dei servizi di CMi Italy.

Per reclamo si intende la segnalazione di una insoddisfazione relativa alla qualità del servizio di controllo e certificazione o alle modalità con cui questo è erogato.

Possono presentare reclamo anche altri soggetti portatori di interessi nell'ambito dei servizi di CMi Italy.

Il reclamo viene considerato come una Non Conformità e, come tale, gestito secondo le modalità previste nella Procedura di CMi Italy appositamente predisposta.

Il Direttore di CMi Italy, entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, invierà al reclamante una comunicazione in cui illustra l'iter di gestione del reclamo stesso.

Successivamente le funzioni designate effettueranno tutte le verifiche necessarie a consentire una completa valutazione dei fatti.

A seconda del caso, il Direttore di CMi Italy prenderà i provvedimenti più opportuni al fine di eliminare gli elementi che hanno causato l'insoddisfazione.

Il reclamante, al termine dell'iter e comunque entro 3 mesi dalla presentazione del reclamo, riceverà una comunicazione scritta in cui si specificano le azioni intraprese al fine di chiudere il reclamo e di prevenire il ripetersi del problema.

Il reclamo si intende chiuso con l'attuazione dei provvedimenti presi al fine di eliminare gli elementi che hanno causato l'insoddisfazione.

I reclami devono essere inoltrati a CMi Italy in forma scritta.

19. RICORSI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

I ricorsi possono essere presentati da:

- 1) Organizzazioni che non concordino con i provvedimenti di sospensione e/o ritiro della certificazione elevati da CMi Italy.
- 2) Organizzazioni alle quali, a conclusione dell'iter certificativo, non sia stato rilasciato il certificato
- 3) Soggetti portatori di interessi nell'ambito della certificazione (es. Ass. Consumatori, Clienti dell'Organizzazione certificata, Pubbliche Amministrazione, ecc.) a fronte di un provvedimento preso da CMi Italy.

I ricorsi devono essere inoltrati a CMi Italy in forma scritta.

19.1 Azione di Ricorso

- a) L'Organizzazione di cui ai punti 1) o 2) potrà fare ricorso nei casi sopra indicati esponendo le ragioni del suo dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.
- b) Il Consiglio d'Amministrazione di CMi Italy invia la documentazione accompagnatoria del ricorso al Comitato per la Gestione dei Ricorsi che decide, entro tre mesi dalla sua presentazione, in merito al rigetto o al mantenimento della sanzione o all'eventuale concessione di certificazione. Il Consiglio d'Amministrazione invia l'esito all'Organizzazione.

Qualora l'esito dell'iter del ricorso non fosse stato soddisfacente per l'Organizzazione, questa potrà aprire un contenzioso con CMI Italy. In tal caso si ricorrerà al giudizio di un Collegio Arbitrale.

19.2 Gestione del contenzioso

Per Contenzioso si intende la controversia attivata dall'Organizzazione nei confronti di CMI Italy che può avere luogo :

- a) senza che prima sia stato presentato ricorso, oppure
- b) dopo aver espletato infruttuosamente il ricorso.

Nel caso di cui al punto a), poiché la controversia non rientra nell'Istituto Arbitrale, la sede del Foro competente sarà Bologna. In tali circostanze, CMI Italy si riserva la decisione di ritirare il certificato all'Organizzazione che ha aperto il contenzioso.

Nel caso di cui al punto b) si ricorrerà al giudizio di un Collegio Arbitrale.

19.3 Giudizio Arbitrale

Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del Sistema di Certificazione di CMI Italy e dalla mancata soluzione in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta ad un Collegio di tre Arbitri, scelti tra gli esperti in materia giuridica e tecnica, preferibilmente tra quelli indicati nell'elenco redatto dal Consiglio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Bologna. Due Arbitri saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo nominato d'accordo dai due arbitri così nominati; o, in mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente, oppure dal Presidente del Tribunale di Bologna, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che, seppur invitata, non abbia provveduto nei termini. Gli arbitri sederanno in Bologna, valuteranno il caso secondo equità, procederanno senza formalità, salvo l'obbligo di documentazione scritta dei provvedimenti e comunicheranno alle parti la loro motivata determinazione finale di merito, entro 90 giorni dall'accettazione del terzo arbitro. Per quanto non previsto, l'arbitrato si svolgerà secondo le norme del Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

PARTE B

1. UTILIZZO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE

- 1.1 Il marchio di certificazione viene rilasciato da CMi Italy alle Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione del loro sistema di gestione per la sicurezza alimentare; l'uso del marchio è facoltativo. E' possibile utilizzare solo il marchio:



L'Organizzazione che intenda utilizzare il marchio deve rispettare le seguenti disposizioni:

- l'Organizzazione certificata potrà utilizzare il marchio di certificazione solo unitamente al marchio della propria ragione sociale sulla cancelleria, ed in tal caso il marchio non potrà avere dimensioni superiori del marchio dell'Organizzazione;
 - per eventuali utilizzazioni del marchio su materiale pubblicitario, articoli promozionali, pubblicazioni, l'Organizzazione dovrà chiedere l'approvazione a CMi Italy;
 - il marchio non può essere applicato su un prodotto né sull'imballaggio, né applicato in modo tale che possa essere scambiato per una certificazione di conformità del prodotto;
 - nel caso in cui la certificazione venga sospesa o ritirata l'Organizzazione deve immediatamente sospendere l'utilizzo del marchio di certificazione e la distribuzione dei materiali che lo riproducono;
 - di ogni pubblicazione riguardante il marchio di certificazione di CMi Italy dovrà essere inviata copia a CMi Italy per conoscenza.
- 1.2 Il marchio dovrà essere riprodotto esclusivamente secondo le specifiche tecniche riportate di seguito.
- 1.3 L'Organizzazione può pubblicizzare il rilascio della certificazione direttamente sul prodotto utilizzando **esclusivamente** la seguente dicitura:

Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare certificato
secondo UNI EN ISO 22000:2005,
certificato CMi Italy n°.....
oppure
Azienda Certificata UNI EN ISO 22000:2005
certificato CMi Italy n°.....

Tale dizione deve

- essere utilizzata solamente su prodotti realizzati nell'unità produttiva/stabilimento oggetto della certificazione, e inseriti nello scopo della certificazione stessa;
 - essere posta il più vicino possibile al nome dell'Organizzazione;
 - essere scritta con caratteri che abbiano dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il nome dell'Organizzazione.
- 1.4 Nel caso di organizzazioni multi-sito, l'utilizzo del logo dovrà avvenire in modo tale da evitare che la certificazione possa essere intesa come rilasciata a tutti i siti dell'Organizzazione, quando ciò non sia vero. In questi casi, occorre specificare, in maniera chiara e inequivocabile, qual è lo stabilimento oggetto di certificazione ponendo l'indirizzo del sito, sotto il logo di certificazione. Esempio:



**Azienda certificata UNI EN ISO 22000:2005
(sito di via Boldrini 24- Bologna)**

oppure

**Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare certificato UNI EN ISO 22000:2005
(sito di via Boldrini 24- Bologna)**

2. SPECIFICHE DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Il marchio potrà essere utilizzato da una Organizzazione certificata, nelle forme, colori e dimensioni di seguito riportate.



Non è consentito riprodurre il marchio in colori diversi da quelli sopra riportati.

Il marchio può essere utilizzato ingrandito o ridotto, mantenendo le proporzioni del logo master.

3.UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE ABBINATO AL MARCHIO ACCREDIA

Per l'attività di certificazione di sistemi di gestione Sicurezza Alimentare accreditata da ACCREDIA, il marchio di certificazione potrà essere utilizzato dall' Organizzazione anche in abbinamento al marchio di accreditamento ACCREDIA, previo il rispetto dei requisiti contenuti nel precedente capitolo 1.

I due marchi abbinati debbono essere posti come di seguito indicato e rispettare le forme, i colori e dimensioni riportati.

3.1 Dimensioni

I marchi potranno essere utilizzati secondo le seguenti disposizioni:



3.2 Colori

COLORI ACCREDIA

BLU ACCREDIA:
PANTONE 548
CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80%
RGB: R.0 – G.69 –B.87
HTML: 004557

GRIGIO ACCREDIA :
PANTONE 429
CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20%
RGB: R.173 – G.173 – 173
HTML: ADADAD

In alternativa alla soluzione dei due marchi affiancati, all'Organizzazione è anche consentito di non usare il marchio Accredia ma di apporre, nelle immediate vicinanze del marchio CMi Italy (in basso, in alto o lateralmente) la scritta (solo in italiano o in italiano e inglese) :

***Organismo accreditato da Accredia
Body accredited by Accredia***